

**ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE**

ADUNANZA DEL 18 marzo 1980

N. 1 dell'O.d.G.

N. 742 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici".

L'anno millenovecentoottanta il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 10,00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

**CONSIGLIO REGIONALE**

sotto la presidenza del sig. Vice Presidente Vicario Giuseppe Conte

vice presidenti i sigg. Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Ing. Emanuele Capozza - Prof. Rocco Galatone

e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale dott. Eraldo Panunzio

— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta Aurelio	✓		26) Gatta Renzo	✓	
2) Aprile Leonardo	✓		27) Giampaolo Filippo	✓	
3) Blandolino Antonio		✓	28) Laera Alessandro		✓
4) Borgia Carlo		✓	29) Latanza Cosimo		✓
5) Bortone Giorgio	✓		30) Leucci Giovanni	✓	
6) Calvario Pasquale	✓		31) Liuzzi Francesco	✓	
7) Capozza Emanuele	✓		32) Malvarosa Errico		✓
8) Cassano Michele	✓		33) Margiotta Giovanni	✓	
9) Castellaneta Giuseppe	✓		34) Manfredi Angelo	✓	
10) Ciocia Graziano	✓		35) Morea Leonardo	✓	
11) Ciuffreda Pasquale	✓		36) Papa Giuseppe	✓	
12) Clemente Tommaso	✓		37) Piccigallo Benito	✓	
13) Colamonaco Maria	✓		38) Princigalli Giacomo	✓	
14) Colasanto Giuseppe	✓		39) Quarta Nicola	✓	
15) Colonna Giuseppe	✓		40) Raimondo Cosimo	✓	
16) Consiglio Gabriele		✓	41) Rizzo Marcello	✓	
17) Conte Giuseppe	✓		42) Romano Domenico	✓	
18) D'Alena Fedele	✓		43) Sasso Giuseppe	✓	
19) D'Andrea Nicola	✓		44) Somma Antonio	✓	
20) Dell'Aquila Antonio	✓		45) Sorice Vincenzo	✓	
21) Dilonardo Giovanni	✓		46) Tarricone Luigi		✓
22) Fantasia Matteo	✓		47) Tarsia Incuria Achille	✓	
23) Fiore Alessandro	✓		48) Trisorlo Liuzzi Gennaro		✓
24) Fitto Salvatore	✓		49) Ventura Antonio	✓	
25) Galatone Rocco	✓		50) Zingrillo Giuseppe	✓	

C

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che primo argomento iscritto all'ordine del giorno è l'esame abbinato della proposta di legge dei consiglieri Princigalli, Castellaneta, Fiore, Iatanza, Leucci "Incentivi per la produzione e lo sfruttamento della energia solare" e della proposta di legge del consigliere Calvario "Incentivazione dello uso dell'energia solare".

Dà la parola al relatore, cons. Ventura, Presidente della VII Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del progetto di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare il progetto di legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- Omissis -

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al progetto di legge;

- Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;

- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

- ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

#### D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui

organici", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente  
parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Galatone)

Legge regionale "Incentivi per lo sfruttamento della energia solare e la produzione di biogas da residui organici".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge :

Art.1

SCOPO DELLA LEGGE

La Regione promuove l'utilizzo delle forme applicative di energia solare e la produzione di biogas da residui organici. ;

(Approvato all'unanimità).

Art.2

CONTRIBUTI PER L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE NEGLI EDIFICI

Sono disposti contributi a favore di coloro che faranno installare sugli edifici impianti di utilizzazione della energia solare allo scopo di riscaldamento di ambienti e/o di produzione di acqua calda.

Tali contributi saranno corrisposti fino al 40% del costo totale dello impianto per appartamenti singoli e fino al 70% per impianti condominiali.

La Giunta regionale stabilisce per ogni programma costruttivo di edilizia residenziale sovvenzionata la quota di programma per il quale dovranno essere previsti sistemi integrativi per impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda con utilizzazione di energia solare.

(Approvato all'unanimità).

Art.3

CONTRIBUTI PER L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI PER L'UTILIZZAZIONE DI ENERGIA SOLARE O PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS IN AGRICOLTURA E NELLA ZOOTECNIA.

La Regione concede contributi fino al 40% del costo di realizzazione a favore di coloro che facciano installare impianti per l'utilizzazione dell'energia solare o la produzione di biogas in agricoltura e nella zootecnia.

Il contributo è elevato fino al 70% per iniziative di natura cooperativa e consortile, anche se la cooperativa o il Consorzio sono realizzati con l'esclusivo scopo di utilizzare in comune impianti ad energia solare ovvero per la produzione di biogas.

(Approvato all'unanimità).

Art.4

CONTRIBUTI PER L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE NELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA E NELL'ARTIGIANATO.

La Regione concede contributi fino al 40% del costo di realizzazione a favore di coloro che facciano installare impianti ad energia solare nella piccola e media industria o nell'azienda artigiana.

Il contributo è elevato fino al 70% per le iniziative di tipo cooperative e consortile, anche se la cooperativa o il consorzio sono realizzati con l'esclusivo scopo di utilizzare in comune impianti di energia solare.

Non potranno beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le aziende che occupino più di 200 dipendenti.  
(Approvato all'unanimità).

Art.5

CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPERIMENTALI E PER IMPRESE COOPERATIVE

La Regione, al fine di consentire un'applicazione sperimentale degli impianti, formula ogni triennio un programma definendo gli obiettivi.

Il contributo a carico della Regione per l'impianto sperimentale potrà essere concesso fino alla concorrenza dell'80% del costo dell'impianto stesso, sempre che alla realizzazione partecipino imprese od aziende pugliesi piccole e medie.  
(Approvato all'unanimità).

Art.6

COMPETENZE

I contributi previsti ai precedenti articoli saranno erogati dalla Giunta regionale secondo il grado di rendimento dell'impianto in funzione del risparmio di energia tradizionale realizzato con l'impianto di energia solare sulla base di quanto disposto dal regolamento di cui al successivo art.8

Il contributo è concesso per il 30% alla accettazione della richiesta, per un ulteriore 40% all'ultimazione dei lavori, <sup>per</sup> il rimanente 30% dopo le operazioni di collaudo e di verifica del grado di rendimento dell'impianto di cui ai comma precedenti.

(Approvato all'unanimità).

Art.7

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E PER L'ESAME DELLE DOMANDE E PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.

Le domande per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 3,4 e 5 devono essere presentate ai Comuni entro il mese di marzo di ogni anno.

Le Amministrazioni provinciali provvedono entro giugno di ogni anno alla formulazione di programmi di intervento sulla base delle direttive e degli stanziamenti disposti dalla Regione.

(Approvato all'unanimità).

Art.8

REGOLAMENTO

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana, sentito il Comitato di cui all'art.10, un regolamento che fissi:

- a)- le quote di intervento della Regione nei vari settori;
- b)- i criteri per l'accesso ai contributi di cui agli articoli 2,3,4 e 5;
- c)- le modalità relative alla concessione del contributo oggetto della presente legge;
- d)- la documentazione da allegare alle domande di contributo;
- e)- le modalità relative al collaudo e alla verifica del grado di rendimento dell'impianto e della sua durata.

(Approvato all'unanimità).

COLLAUDATORI

Per le finalità della presente legge è istituito, nell'ambito dell'Albo regionale dei collaudatori di cui all'art.25 della legge regionale n.37 del 12.8.1978, la categoria dei collaudatori di impianti tecnologici-energetici.

Le modalità per l'iscrizione dei collaudatori al predetto albo sono quelle di cui alla predetta legge.

Ai fini di quanto disposto dal precedente art.6 il Presidente della Provincia nomina il collaudatore tra gli iscritti all'Albo regionale.

(Approvato all'unanimità).

COMITATO PER L'ENERGIA

Per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli precedenti è costituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato per l'Energia.

Del Comitato fanno parte:

- a)- l'Assessore alla Programmazione che lo presiede;
- b)- cinque esperti sui problemi dell'energia eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
- c)- un esperto designato dall'ENEL;
- d)- un esperto designato dall'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI);
- e)- un esperto designato dal CNR, scelto tra i responsabili delle unità operative del progetto finalizzato "Energetica";
- f)- da tre esperti in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori;
- g)- da due esperti in rappresentanza delle organizzazioni degli imprenditori di cui uno in rappresentanza della piccola industria;
- h)- dal responsabile dell'Ufficio Energia dell'Assessorato alla Programmazione.

Alle funzioni di Segretario sarà assegnato un funzionario dell'Assessorato alla Programmazione.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica cinque anni.

Il Regolamento di funzionamento del Comitato è approvato con decreto del Presidente della Regione entro sessanta giorni dall'entrata in funzione del Comitato stesso.

Compiti del Comitato sono:

- 1)- elaborare una relazione annuale dei fabbisogni energetici della Regione contenente proposte sulla quantità e sul tipo di domanda soddisfabile con il ricorso all'energia solare ed alle altre fonti rinnovabili;
- 2)- predisporre la proposta di regolamento di cui all'art.8 ed eventuali suoi aggiornamenti;
- 3)- esprimere pareri sul piano annuale dei contributi ed emanare direttive per le Province;
- 4)- proporre le iniziative promozionali;
- 5)- esprimere pareri e proposte nell'ambito della formazione professionale nel settore delle fonti alternative di energia;
- 6)- esprimere parere sul Piano Energetico nazionale;

7) - esprimere il parere su qualsiasi problema relativo all'energia nell'ambito delle competenze demandate alle Regioni.

Ai componenti del Comitato è dovuta la corresponsione per ogni seduta di una indennità pari al trattamento economico degli esperti di cui alla L.R.5.8.1972 n°1 oltre le spese di viaggio per i componenti non residenti nel capoluogo.

(Approvato all'unanimità).

Art.11 ( NORMA FINANZIARIA)

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire un miliardo per il 1980 da prelevare dal fondo speciale per le leggi in itinere.

Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

<u>PARTE II - SPESA -</u>	<u>BIL.COMP.</u>	<u>BIL.CASSA</u>
<u>Variazione in aumento</u>		
Cap. 01426 (c.n.i.) "Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici"	L.1.000.000.000 =====	= L.1.000.000.000 =====
<u>Variazione in diminuzione</u>		
Cap.16204 "Fondo per il finanziamento di spese d'investimento derivanti da LL.FR. in corso di adozione"	L.1.000.000.000 =====	= L.1.000.000.000 =====

Per gli anni successivi il finanziamento sarà determinato con le leggi di bilancio.

(Approvato all'unanimità).

Art. 12

NORME TRANSITORIE

Nel primo anno di attuazione della presente legge, la scadenza prevista dall'art. 7 è prorogata di tre mesi.

(Approvato all'unanimità).

IL VICE PRESIDENTE VICARIO  
P.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
P.to (Capozza-Galatone)